



# COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 8 del 11/02/2010**

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N34/08 -PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE IN ZONE TIPIZZATE "D" PRODUTTIVE /INDUSTRIALI ED "E" AGRICOLE NEL TERRITORIO COMUNALE-

L'anno 2010 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria urgente in 1 ed in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 13 e assenti n.6 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
FAI Fernando	X	
SPAGNOLO Maurizio	X	
MAGGIORE Giovanni	X	
CASCIONE Antonio	X	
VADACCA Marcello	X	
ALBANO Mario Vittorio	X	
RUBERTI Raffaele	X	
ALBANO Antonio		X
MANGIA Cosimo	X	
D'ELIA Francesco	X	
CALCAGNILE Pietro	X	
LECCISO Loredana	X	
APRILE Mario		X
CARLA' Giovanni	X	
FRISENDA Salvatore		X
PARENTE Giovanni	X	
CIULLO Giovanni		X
CALCAGNILE Carlo		X
VETRUGNO Cosimo		X

Il Consigliere Sig. CALCAGNILE Pietro in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE CANNAZZA Pierluigi.

---

Immediatamente eseguibile X

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Preso atto:**

- dell'illustrazione dell'argomento in trattazione tenuta dall'Assessore Signor Antonio Cascione;
- dell'allontanamento dalla Sala del Consigliere Signor Francesco D'Elia, avvenuto alle ore 17,00, e dell'ingresso in Sala del Consigliere Signor Mario Aprile, avvenuto alle ore 17,05 – Sono presenti n. 13 membri del Consiglio Comunale;
- degli interventi dei Consiglieri Signori Giovanni Parente, Antonio Cascione, Giovanni Carlà, del Segretario, del Sindaco e del Consigliere Signor Cosimo Mangia;
- delle proposte emendative formulate dal Consigliere Signor Giovanni Parente che propone l'inserimento:
  - a) dell'art. 5/bis (comma 5/bis dell'art. 6) riportante la dicitura *“che per tutte le operazioni culturali riguardanti il diserbo non devono essere usate sostanze chimiche da sintesi bensì operazioni culturali naturali con mezzi meccanici ove possibile altri mezzi naturali”*- detta proposta è accolta con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 1(Mangia) espressi per alzata di mano dai n. 13 membri del Consiglio presenti e votanti;
  - b) dell'art. 7/bis (comma 7/bis dell'art. 6) riportante la dicitura *“dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi in presenza di canali di scolo non alla fine dei lavori ma durante i lavori stessi”* - detta proposta è accolta con voti favorevoli n. 12 e astenuto n. 1 (Mangia) espressi per alzata di mano dai n. 13 membri del Consiglio presenti e votanti;

**il tutto così come riportato nell'allegato “Interventi” che è parte integrante e sostaziale del presente atto;**

### **Premesso che:**

con deliberazione n. 31 del 20.05.2008 il C.C., che qui si intende integralmente richiamata, impegnava l'Amministrazione per “preparare una bozza di Regolamento Comunale per l'ubicazione di impianti di energia alternativa inferiore a 1 MW non destinati all'autoconsumo da sottoporre all'approvazione consiliare in tempi brevissimi”;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08.07.2008 si è approvato il “Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino a 1 MWp, da installarsi nelle zone tipizzate "D - produttive/industriali" ed "E agricola" del territorio Comunale di Veglie” prevedendo, tra l'altro, *“Di istituire un contributo di € 1.000 mensili, da porsi a carico dell'azienda realizzatrice dell'impianto fotovoltaico, quale ristoro all'Ente per la riqualificazione delle aree interessate a partire dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto e rivalutato in base all'indice ISTAT.”*  
con delibera G.C. N 156 del 31/12/2008 è stato approvato la bozza dell'atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino 1 Mwp;

### **Considerato che:**

- sono pervenute e pervengono al competente Ufficio Comunale istanze tese ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'installazione di infrastrutture in grado di captare e trasformare l'energia solare;
- gli impianti per la produzione di fonti rinnovabili che verranno realizzati sul territorio comunale comportano inevitabili implicazioni di natura ambientale, giacché sfrutteranno le risorse naturali provenienti dal territorio in cui vengono realizzate, trasformeranno l'utilizzo agricolo del terreno in siti tecnologicamente attrezzati per la sfruttamento dell'energia fotovoltaica;
- la superficie destinata alla realizzazione degli impianti in parola, in particolare, sottrarrà superficie utile alla coltivazione agricola a cui il Comune di Veglie mostra di avere da sempre forte vocazione;

### **Ritenuto:**

mettere in atto politiche tese a sopperire all'enunciato depauperamento del territorio ponendo dei limiti alla utilizzazione del territorio comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, nel rispetto ed in applicazione degli indirizzi e criteri contenuti nel D.Lgs. 387/03, nella deliberazione G.R. 35/07 e nella

L.R. 31/08;

allo scopo di introdurre un indice di utilizzabilità territoriale, nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico vigente o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio-economici, in considerazione dell'impatto che il proliferare di tali tipi di impianti potrebbe avere sul territorio di Veglie, di fissare il limite pari al 1,00% della Superficie Territoriale Comunale, pari ad un massimo di ha 61,35 (1,00 % di 6.135 ha) da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con DIA.

di rinviare alla normativa regionale (deliberazione G.R. 35/07 e L.R. 31/08) per quanto concerne i progetti soggetti ad autorizzazione unica regionale fatta eccezione a quanto concerne l'indice di utilizzabilità territoriale comunale valido anche per le procedure in autorizzazione unica;

**Rilevato:**

che gli Uffici hanno predisposto le modifiche al regolamento vigente che nella nuova versione si intende integralmente riportato ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione delle modifiche a detto Regolamento così come modificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino a 1 MWp, da installare in zone tipizzate "D – produttive/industriali" ed "E agricola" del territorio Comunale di Veglie;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del T.U.O.E.L., D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.12 ed astenuti n. 1 (Mangia) espressi per alzata di mano dai n.13 membri del Consiglio presenti e votanti

**D E L I B E R A**

- di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale
- di approvare le modifiche all'art. 6 del "Regolamento per la per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino a 1 MWp, da installare in zone tipizzate "D – produttive/industriali" ed "E agricola" del territorio Comunale" che, in seguito all'avvenuta approvazione è formulato così come riportato in allegato;
- di incaricare i competenti Uffici e Settori di tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione del presente atto.

**In prosieguo**

Stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n.12 ed astenuti n. 1 (Mangia) espressi per alzata di mano dai n.13 membri del Consiglio presenti e votanti

**D E L I B E R A**

- a) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **ARTICOLO 6 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "E agricole" dal vigente P.R.G.**

1. Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie, così come specificato nel più volte citato art.12 comma 7 del D.Lgs n.387/2003, gli impianti ricadenti su suoli che risultano tra loro contigui, ovvero anche se non confinanti tra loro, che risultino inoltre essere poco distanziati e collocati in una unica proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico e pertanto soggetti alle procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dall'art.2 dell'allegato "A" della deliberazione G. R. n. 35 del 23 gennaio 2007, che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione Puglia.
2. nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico vigente o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio-economici, considerato l'impatto che il proliferare di tali tipi di impianti potrebbe avere sul territorio di Veglie, è fissato il limite pari al 1,00% della Superficie Territoriale Comunale, pari ad un massimo di 61,35 ha (1,00 % di 6.135 ha) da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con DIA. Tale indice è riferito all'ingombro dell'impianto come definito al punto 4.
3. L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali o di pregio classificate catastalmente in oliveto, vigneto, ortive e frutteto;
4. L'indice di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie occupata, dovrà risultare pari o inferiore al 70% della superficie totale; detta area dell'impianto verrà computata come l'area racchiusa dal perimetro esterno dell'intero impianto comprendente i pannelli installati.
5. Gli impianti in parola devono essere comunque ubicati a distanza superiore a mt. 200,00 dalle strade provinciali.
- 5.bis Per tutte le operazioni culturali riguardanti di diserbo non devono essere usate sostanze chimiche da sintesi bensì operazioni colturali naturali con mezzi meccanici ove possibile altrimenti mezzi naturali.
6. In deroga al precedente punto 1), per gli impianti con le caratteristiche ivi descritte, si potrà prescindere dall'attivazione delle procedure di cui al rilascio dell'autorizzazione unica regionale esclusivamente se i proprietari certifichino che gli impianti, se pur attigui, siano connessi singolarmente alla rete di distribuzione e per ognuno venga stipulato un contratto individuale.
7. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistematiche in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti metri 0,30 dal suolo, con un'altezza massima totale di metri 2,00. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n.285 e DL 10/09/1993 n.360).
- 7.bis Dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi in presenza di canali di scolo non alla fine dei lavori ma durante i lavori stessi
8. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CALCAGNILE Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE  
CANNAZZA Pierluigi

---

## RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE  
CANNAZZA Pierluigi

---

## ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

- decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Veglie, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
CANNAZZA Pierluigi